

## LE SPESE DI GIUSTIZIA ED IL CONTRIBUTO UNIFICATO

*Francesco Tedeschi*

Il riordino della materia delle spese di giustizia nasce dall'esigenza di semplificazione in materia tributaria.

Il legislatore con il T.U. in materia di spese di giustizia ha inteso riordinare la materia coordinando tutte le norme relative alle spese connesse con l'attività giurisdizionale.

Prima dell'entrata in vigore del T.U. la materia era regolamentata da numerose norme che molto spesso erano in contrasto tra loro. Il risultato di questi interventi normativi determinava una situazione di confusione e di disorganicità della materia.

*"Il testo unico provvede, innanzitutto, alla puntuale individuazione della norme vigenti, prendendo atto delle abrogazioni implicite. Fa chiarezza nell'ordinamento attraverso un lungo elenco di abrogazioni, che comprende le norme già abrogate implicitamente, quelle confluite nel testo unico riscritte e coordinate, quelle incompatibili con l'armonizzazione degli istituti e con le innovazioni procedurali"*( relazione al T.U. pag. 9).

Il riordino della materia è diretto ad armonizzarla consentendo all'operatore di avere un quadro unitario della disciplina con la eliminazione delle prassi diverse applicate nel corso degli anni dagli Uffici Giudiziari.

Sotto il profilo applicativo si è introdotta una forma di pagamento unica denominata Contributo Unificato.

### **Contributo Unificato**

La disciplina del pagamento del Contributo Unificato si atteggia in modo diverso a seconda che si tratti del procedimento civile ovvero dell'azione civile esercitata nel processo penale.

### **Procedimento civile**

Nel processo civile il pagamento del Contributo Unificato è dovuto al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.

L'importo del Contributo Unificato è disciplinato dall'art. 13 del T.U. ed è scaglionato per importi variabili dipendenti dal valore della domanda

L'art. 306 della legge n. 311/2004 ( finanziaria 2005) ha soppresso l'esenzione del pagamento del contributo per i procedimenti ordinari di valore inferiore ad € 1.100,00 ed ha rideterminato gli importi del Contributo Unificato.

Il valore della domanda si determina sommando la sorte capitale e gli interessi maturati al momento della proposizione della domanda.

Il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

Nell'ipotesi di proposizione della domanda riconvenzionale l'importo del Contributo Unificato dovrà essere integrato solo nell'ipotesi in cui il valore della domanda riconvenzionale superi il valore della domanda originaria. L'integrazione del Contributo Unificato sarà pari alla differenza tra l'importo già pagato e quello risultante dal valore maggiore introdotto con la domanda riconvenzionale.

Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti

di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9 comma 1-bis, introdotto dal decreto legge n. 98 del 06 luglio 2011.<sup>1</sup>

Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale proposizione di domanda riconvenzionale, vi è chi ritiene che l'importo del Contributo Unificato è dovuto per intero qualora il valore della domanda riconvenzionale superi il valore della domanda introdotta con giudizio monitorio.

Il decreto legge 98 del 6 luglio 2011 ha aumentato il contributo unificato ed ha introdotto il contributo unificato nei giudizi dinanzi alle giurisdizioni tributarie. Quanto a queste ultime, ai sensi dell'art. 14 comma 3-bis, deve essere indicato il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, con apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Pertanto, come le modifiche introdotte dal decreto legge n. 98 del 06/07/2011, gli importi del contributo unificato possono così riassumersi:

#### Nei giudizi dinanzi alle Giurisdizioni ordinarie

| <i>Valore del procedimento</i>  | <i>Importo del contributo</i> |
|---------------------------------|-------------------------------|
| fino ad € 1.100,00              | <b>37</b>                     |
| da € 1.100,01 ad € 5.200,00     | <b>85</b>                     |
| da € 5.200,01 ad € 26.000,00    | <b>206</b>                    |
| da € 26.000,01 ad € 52.000,00   | <b>450</b>                    |
| da € 52.000,01 ad € 260.000,00  | <b>660</b>                    |
| da € 260.000,01 ad € 520.000,00 | <b>1.056</b>                  |
| oltre € 520.000,00              | <b>1.466</b>                  |

#### Nei giudizi dinanzi alle Giurisdizioni tributarie

| <i>Valore del procedimento</i> | <i>Importo del contributo</i> |
|--------------------------------|-------------------------------|
| fino ad € 2.585,28             | <b>30</b>                     |
| da € 2.582,29 ad € 5.000,00    | <b>60</b>                     |
| da € 5.000,01 ad € 25.000,00   | <b>120</b>                    |
| da € 25.000,01 ad € 75.000,00  | <b>250</b>                    |
| da € 75.000,01 ad € 200.000,00 | <b>500</b>                    |
| oltre € 200.000,00             | <b>1.500</b>                  |

Per alcuni procedimenti l'importo del Contributo Unificato è predeterminato prescindendo dal valore della causa.

<sup>1</sup> Il comma 1 bis dell'art. 9 così recita: “*Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1*”

Con il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 gli importi del contributo unificato sono stati ulteriormente aumentati rispetto a quanto fissato dall'art. 48 bis della legge 122 del 30 luglio 2010. In particolare con la legge finanziaria del 2010 e con il predetto decreto legge 98/2011 le modifiche hanno inciso su alcuni procedimenti che in precedenza erano esenti o determinati in misura fissa:

- **Processi esecutivi mobiliari di valore inferiore ad € 2.500,00:** il contributo unificato è fissato in € 37,00
- **Procedimenti sommari:** il contributo unificato è dovuto nella misura fissata secondo il valore della causa ridotto alla metà.
- **Procedimenti per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego:** il contributo unificato è dovuto nella misura fissata secondo il valore della causa ridotto alla metà salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9.
- **Procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento:** il contributo unificato è dovuto nella misura fissata secondo il valore della causa ridotto alla metà.
- **Procedimenti per regolamento di competenza e giurisdizione:** il contributo unificato è dovuto secondo il valore della causa.
- **Procedimenti di opposizione ad ordinanze ingiunzione ex art. 23 l. 689/81:** il contributo unificato è dovuto secondo il valore della controversia benchè non sia dovuto il diritto di copia ex art. 10 comma 6 bis T.U. così come integrato dalla legge finanziaria.
- **Procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria:** il contributo è dovuto nella misura di € 37,00 salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9.
- **Procedimenti in materia di separazione di coniugi e divorzio:** il contributo è dovuto nella misura di € 37,00, salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9.
- **Procedimenti in materia di lavoro dinanzi alla Corte di Cassazione:** il contributo unificato è dovuto secondo il valore della causa.
- **Procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione delibere condominiali:** il contributo unificato è dovuto secondo il valore della causa

Per i seguenti procedimenti l'importo del contributo unificato, attualmente è così fissato:

| <i>Tipo di procedimento</i>  | <i>Importo del contributo</i> |
|--|-------------------------------|
| Volontaria giurisdizione e procedimenti speciali di cui al libro IV, titolo II, capi I e capo VI del c.p.c., nonché per i processi contenziosi di cui all'art. 4 l. 898/1970 | <b>85</b>                     |
| Procedimenti di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace   | <b>206</b>                    |
| Procedimenti di valore indeterminabile   | <b>450</b>                    |
| Procedimenti di esecuzione immobiliare   | <b>242</b>                    |
| Altri processi esecutivi   | <b>121</b>                    |
| Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi  | <b>146</b>                    |
| Per la procedura fallimentare  | <b>740</b>                    |
| Ricorso avente ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato  | <b>300</b>                    |

| <i>Ricorso dinanzi al TAR e Consiglio di Stato</i>   |              |
|--|--------------|
| Ricorso ex art. 116 e 117 d. l.vo 104/2010   | <b>300</b>   |
| Ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato   | <b>300</b>   |
| Ricorso ex art. 119, comma 1, lettere a) e b) d. l.vo 104/2010   | <b>4.000</b> |
| Ricorsi in cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previste dal libro IV, titolo V del d. l.vo 104/2010 nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito. | <b>1.500</b> |
| In tutti gli altri casi non previsti dalle ipotesi precedenti e per il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica  | <b>600</b>   |

L'art. 14 del T.U. impone l'obbligo di indicare con apposita dichiarazione contenuta nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero dell'atto con il quale si propone domanda riconvenzionale, il valore della domanda. La mancata indicazione del valore non determina l'improcedibilità della domanda ma determina l'obbligo del pagamento del Contributo Unificato nel suo importo massimo. Il Cancelliere è tenuto a verificare se è stata resa la dichiarazione prescritta dall'art. 14 del T.U. e se l'importo pagato sia corrispondente a quello effettivamente dovuto.

Nell'ipotesi di omesso o insufficiente versamento del Contributo Unificato l'art. 248 del T.U stabilisce che l'Ufficio entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, notifica alla parte ai sensi dell'art. 137 c.p.c. l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa ed il corrispondente scaglione dell'art. 13 o ai sensi dell'art. 13 comma 6, con espressa avvertenza che procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.

Il decreto legge 98/2011 ha introdotto una pesante penalizzazione, consistente nell'aumento della metà del contributo unificato, per il professionista che ometta di indicare:

*nel processo amministrativo* il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio recapito fax ai sensi dell'art. 136 nel ricorso, laddove per ricorso di intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducano domande nuove.

*nel processo ordinario ed in quello tributario* il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio numero di fax ai sensi dell'art. 125, primo comma c.p.c. e 16, comma 1-bis del d. l.vo 31/12/1992 n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso.

Alcuni procedimenti sono esenti dal versamento del Contributo Unificato.

Ai sensi dell'art. 10 del T.U sono esenti dal Contributo Unificato:

- Procedimenti già esenti giusta quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del T.U.
- Conversione del pignoramento ( se presentata istanza di vendita)
- Procedimenti relativi ad alimenti per figli naturali e procedimenti collegati.
- Procedimenti in materia di tutela.
- Cause elettorali.
- Procedimenti in materia di interruzione volontaria di gravidanza.
- Procedimenti di impugnazione delle ordinanze-ingiunzione.
- Procedimenti in materia agraria.
- Procedimenti in materia di T.S.O.

- Procedimenti relativi ad indennità di espropriazione ex legge n. 686/26
- Procedimenti in materia di espulsione di straniero.
- Procedimenti relativi a donazioni di organi fra persone viventi.
- Procedimenti di rettificazione di stato civile.
- Procedimenti in materia di dichiarazione di morte presunta.
- Procedimenti in tema di equa riparazione ( Legge Pinto).
- Procedimenti in materia di prole.
- Procedimenti in tema di interdizione.
- Procedimenti cautelari in corso di causa.
- Procedimenti per regolamento di competenza e di giurisdizione.
- Procedimenti di merito possessorie.
- Procedimenti in tema di correzione di errore materiale.
- Ricorso ex art. 25 legge 07/08/1990 n. 241 avverso il diniego alle informazioni di cui al decreto legislativo 19/08/2005 n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

## **Procedimento penale**

Il T.U. si occupa del Contributo Unificato nel procedimento penale solo laddove sono coinvolti gli interessi civili esercitati dalle parti attraverso la costituzione di parte civile.

Con la sentenza di condanna il Giudice penale potrà emettere condanna al risarcimento in favore della parte civile costituita.

Tuttavia per quanto attiene al pagamento del Contributo Unificato l'art. 12 del T.U. opera una distinzione tra la condanna generica emessa ai sensi dell'art. 539 c.p.p. e la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 538 c.p.p. ovvero la condanna ad una provvisoria ai sensi dell'art. 540 c.p.p.

Nel caso di condanna generica non è dovuto il Contributo Unificato.

Nel caso di condanna ad una provvisoria ovvero una condanna al pagamento del risarcimento dei danni quantificata è dovuto il Contributo Unificato per un importo determinato con l'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 13 del T.U.

## **Modalità di pagamento**

L'art. 192 del T.U. stabilisce che il pagamento può avvenire

- versamento ai concessionari;
- versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
- versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

Quest'ultima modalità è la più comoda.

## **Effetti del pagamento del Contributo Unificato**

L'art. 18 del T.U. stabilisce che con il pagamento del Contributo Unificato non è più dovuta l'imposta di bollo sugli atti e provvedimenti giudiziari ivi compresi gli atti antecedenti, necessari e funzionali.

L'imposta di bollo non è dovuta per tutti gli atti richiesti dalle parti. Ne consegue che per le copie di atti richieste dai terzi è dovuta l'imposta di bollo.

Analogamente è dovuta l'imposta di bollo per tutti gli atti ed i provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria di carattere non giurisdizionale ( pubblicità testamenti; atti di notorietà ed altro).

### **Diritti dovuti per le notificazioni a richiesta dell'Ufficio**

Il T.U. si è limitato alla soppressione della sola imposta di bollo sugli atti giudiziari. Sono sopravvissuti i diritti dovuti per le notificazioni a richiesta dell'Ufficio che sono riscossi in modo forfettario attraverso marche da bollo da applicare al modulo di iscrizione a ruolo.

L'art. 324 della legge n. 311/2004 ( legge finanziaria 2005) ha abrogato la tabella di cui all'allegato 1 del T.U. e l'art. 323 ha sostituito l'art. 30 del T.U. disponendo il pagamento dei diritti in **misura fissa di € 8** a carico della parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo

### **Diritti di copia**

Per il rilascio di copie il T.U. prevede il pagamento di diritti per il rilascio di copie. Con [decreto ministeriale del giorno 08 gennaio 2009](#) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06 febbraio 2009 i diritti di copia hanno subito un aumento in adeguamento alla luce delle variazioni degli indici Istat. Con [circolare del 18 marzo 2010](#) gli importi sono stati ulteriormente modificati. Gli importi che sono indicati di seguito sono gli importi aggiornati.

L'art. 267 del T.U. in combinato disposto con l'allegato 6 fissa gli importi dovuti per il rilascio di **copie senza certificazione di autenticità** secondo lo schema che segue( *Gli importi sono aggiornati alla circolare del Ministero Giustizia del 18/03/2010*)

| <b>Numero pagine</b> | <b>Diritto di copia forfettizzato</b>                                 |
|----------------------|---|
| 1-4                  | <b>€ 1,32</b>   |
| 5-10                 | <b>€ 2,66</b>   |
| 11-20                | <b>€ 5,31</b>   |
| 21-50                | <b>€ 10,64</b>  |
| 51-100               | <b>€ 21,24</b>  |
| Oltre le 100         | <b>€ 21,24 più € 8,85 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100</b> |

L'art. 268 del T.U. in combinato disposto con l'allegato 7 fissa gli importi dovuti per il rilascio di **copie autentiche** secondo lo schema che segue ( *Gli importi sono aggiornati alla circolare del Ministero Giustizia del 18/03/2010*)

| <b>Numero di pagine</b> | <b>Diritto di copia forfettizzato</b> | <b>Diritto di certificazione di conformità</b> | <b>Totale delle colonne 2 e 3</b> |
|-------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1-4                     | € 1,77                                | € 8,85   | <b>€ 10,62</b>                    |

|              |  |        |  |
|--------------|--|--------|--|
| 5-10         | € 3,56   | € 8,85 | <b>€ 12,41</b>   |
| 11-20        | € 5,31   | €8,85  | <b>€ 14,16</b>   |
| 21-50        | € 8,85   | € 8,85 | <b>€ 17,70</b>   |
| 51-100       | € 17,72  | € 8,85 | <b>€ 26,57</b>   |
| oltre le 100 | € 17,72 più € 10,64<br>ogni ulteriori 100<br>pagine o frazione di<br>100 | € 8,85 | <b>€ 26,57 più € 10,64<br/>ogni ulteriori 100<br/>pagine o frazione di<br/>100</b> |

L'art. 269 del T.U. in combinato disposto con l'allegato 8 fissa gli importi dovuti per il rilascio di **copie su supporto diverso da quello cartaceo** secondo lo schema che segue

| <b>Tipo di supporto</b>  | <b>Diritto di copia forfettizzato</b> |
|--|---------------------------------------|
| Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore       | <b>€ 3,54</b>                         |
| Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti                             | <b>€ 5,31</b>                         |
| Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore | <b>€ 5,90</b>                         |
| Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti.                      | <b>€ 7,09</b>                         |
| Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti                       | <b>€ 8,86</b>                         |
| Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB                              | <b>€ 4,14</b>                         |
| Per ogni compact disc  | <b>€ 295,16</b>                       |

L'art. 270 del T.U. stabilisce che **per la richiesta urgente delle copie il diritto è dovuto in misura tripla**

L'art- 271 del T.U. stabilisce che **per la richiesta di copie per i processi dinanzi al Giudice di Pace il diritto è ridotto alla metà.**

### **Approfondimenti e normativa.**

Per un approfondimento si suggeriscono le seguenti letture reperibili sul sito [www.ordineavvocatitrani.it](http://www.ordineavvocatitrani.it) in calce al seguente articolo <http://www.ordineavvocatitrani.it/pubblica/articolo.php?articolo=91>:

- o Relazione al T.U.
- o Risoluzione della Direzione Centrale Gestione Tributi dell'Agenzia delle Entrate n. 60/E del 27/02/2002
- o Circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia n. 3/2002 del 13/05/2002
- o Circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia n. 4/2002 del 13/07/2002
- o Circolare della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate n. 70/E del 14/08/2002

- Risposte a quesiti - Nota in data 29/09/2003 della Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio I presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia
- Circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio I del 14/01/2004
- Decreto Ministero Giustizia del giorno 08 gennaio 2009 di adeguamento del costo di rilascio copie
- Circolare Ministero Giustizia del 18 marzo 2010 di adeguamento del costo di rilascio copie
- Legge n. 122 del 30 luglio 2010
- Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011

avv. Francesco Tedeschi